



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

Prot.n. /2015U

Roma, 10 AGO. 2015



Al Sig. Presidente della Corte di Appello
di Catania

Oggetto: Risposta nota prot.n. 3335/U. Rilascio copie fascicoli civili - modalità di conteggio delle copie rilasciate.

Con nota prot. n. 3335/U dell'11 marzo 2015, la S.V. richiedeva chiarimenti a questa Direzione generale sulle modalità di conteggio delle copie, per l'esazione del relativo diritto, nel caso in cui oggetto della richiesta fosse l'intero fascicolo processuale e segnalava difformità nell'operato dei vari uffici giudiziari sulle modalità di rilascio rappresentando che codesto ufficio, in base alla normativa vigente, riscuoteva gli importi dovuti effettuando il conteggio atto per atto, mentre gli avvocati contestavano siffatto *modus operandi* ritenendo che il conteggio, ai fini della corresponsione dei diritti, dovesse essere effettuato sulla base del numero di pagine di cui è composto il fascicolo.

Le disposizioni normative che disciplinano il diritto di copia sono contenute nel d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, più precisamente nel Capo II "Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile" della parte IX.

Da una prima lettura delle disposizioni citate emerge l'intento del legislatore di dettare per il processo, indipendentemente dall'autorità adita, una disciplina univoca in materia di copie.

Nel quesito inviatoci non si specifica se le richieste di copie ricevute attengono a documenti senza certificazione di conformità o autentici, mentre risulta necessario, ai fini della determinazione dell'importo dei diritti dovuti, precisare la tipologia di copie richieste.

Ministero della Giustizia		Codice P.A. n. dg
Corte d'Appello di Catania		Codice AGO 48701500600
N. 10073/E		26 AGO. 2015
UOR SP	CC	RUO Cantice
Funzione	Macroattività 6	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo



Tale puntualizzazione è necessaria in quanto per il rilascio di copie autentiche, l'art. 9 comma 2 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 stabiliva che: "per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a € 5,90 **per ogni atto**, omissis".

La relazione illustrativa del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ha specificato che sono rimasti invariati i diritti di copia semplice ed è stato aumentato il costo per l'attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro all'atto, sottolineando che l'attività di autenticazione svolta dai funzionari è inequivocabilmente collegata all'atto.

Il costo per l'autenticazione, individuato dal comma 6 della tabella allegata all'art. 9 reinserito nella tabella 7 dell'art. 268 d.P.R. n.115 del 2002, va sommato agli altri importi previsti (tab. A allegata alla legge n. 99/1989, collegati al numero di pagine). La novità introdotta nel testo unico delle spese di giustizia è data, oltre che dall'aumento dell'importo, dalla circostanza che il diritto da corrispondere è individuato unitariamente per atto (indipendentemente dal numero di pagine), mentre nella tabella originaria dell'art. 9 comma 2 della legge n. 488 del 1999 era, per così dire, accidentalmente unitario, perché nulla vincolava l'importo all'atto.

In merito invece al rilascio di copie senza certificazione di conformità oggetto del rilascio delle copie è il documento dell'atto e la misura dei diritti da percepire va determinata con riferimento a ciascun documento del quale è rilasciata la copia; conseguentemente, il numero delle pagine sulla cui base va calcolato il diritto da applicare va considerato con riferimento al singolo documento (artt. 267 d.P.R. n. 115 del 2002).

Pertanto alla luce di quanto sopradetto, questa Direzione generale ritiene condivisibile l'operato di codesta Corte in materia di quantificazione dei diritti di copia da esigere.

Il Direttore Generale

Marco Marcinetti

Corte Appello Catania

Da: prot.dag@giustiziacert.it
A: prot.ca.catania@giustiziacert.it
Oggetto: Prot. m_dg.DAG.26/08/2015.0123001.U - RISPOSTA NOTA PROT. N. 3335/U.
RILASCIO COPIE FASCICOLI CIVILI - MODALITA' DI CONTEGGIO DELLE COPIE
RILASCIATE.
Allegati: m_dg.DAG.26-08-2015.0123001.U.tif; Segnatura.xml

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---



M_DG.Tribunale di CALTAGIRONE - Prot. 01/09/2015.0001885.E



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Catania, li 11 MAR 2015

Prot. n. 03335 | U | 2.1.11
N. Prot. Prec. 2932/E/2.1.11
Vs. Rif. N. /
F.lo 2015
S.F.lo /
Allegato: 1

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

ROMA

Oggetto: ***rilascio copie fascicoli civili – modalità di conteggio delle copie rilasciate.***

Presso questa Corte sono sorte contestazioni con taluni avvocati in ordine alle modalità di conteggio delle copie nel caso in cui oggetto del rilascio sia l'intero fascicolo processuale.

La questione è stata posta, in particolare, con riferimento al rilascio di copie da produrre in altri incoati giudizi per risarcimento in base alla c.d. "legge Pinto". Questo ufficio rilascia le copie dell'intero fascicolo riscuotendo gli importi dovuti in base ad un conteggio effettuato atto per atto (citazione, costituzione, verbale di udienza, ecc.). Detti avvocati contestano tale principio ritenendo che oggetto della loro richiesta è il rilascio di copia dell'intero fascicolo e che il numero di pagine da considerare ai fini della corresponsione dei diritti di copia sia quello corrispondente al totale delle pagine di cui è composto il detto fascicolo.

Benché gli artt. 267 e 268 non specifichino quale sia il criterio da utilizzare, le note della relazione tecnico-illustrativa al D.P.R. 115/02 riportano al "Capo II – Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile" la specificazione che *"dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che è stato aumentato il costo per l'attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro*

AM/fr



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

all'atto". Il Dirigente Amministrativo di questa Corte, che ha ulteriormente attenzionato la problematica, ha confermato che per le copie di un fascicolo civile non va corrisposto il diritto per il numero complessivo delle pagine, ma i diritti per ogni singolo atto richiesto, facendo peraltro presente che già nell'anno 2008 un diverso orientamento comportò specifico richiamo in sede di verifica ispettiva presso un ufficio giudiziario di questo distretto.

Non sussistono quindi motivazioni per le quali dubitare della correttezza di come sin qui operato, tuttavia sia il Dirigente Amministrativo di questa Corte, con nota allegata, sia gli avvocati reclamanti, assumono che sull'argomento, tra i vari uffici giudiziari, vi sia "*parecchia confusione e difformità nell'agire*".

Ciò premesso si segnala la suddetta questione per le eventuali valutazioni di competenza al fine di una uniforme interpretazione della normativa.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(dott. Alfio Scuto)

AM/fr



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

DIRIGENZA

Prot. n. 00482 | I | 1.2.1
Rif. prot. del 3.3.2015

Catania, 5.3.2015

Oggetto: rilascio copie sentenze fascicoli civili.

Al signor Presidente
della Corte di Appello
SEDE

Con riferimento alla nota dell'avv. Emiliano Carlo Maria Bordone fatta pervenire il 28 febbraio 2015 con la quale si lamenta la presunta irregolarità nella modalità di conteggio delle copie rilasciate, ritengo corretto il comportamento tenuto dalla cancelleria di questa Corte d'Appello.

Infatti, per le copie di un fascicolo civile non va richiesto il diritto per il numero complessivo delle pagine ma i diritti per ogni singolo atto richiesto. Ciò ai sensi degli articoli 267 e 268 del DPR 115/02, che prevede che oggetto del rilascio copie è il documento dell'atto (non il fascicolo) e che quindi, la misura dei diritti da percepire va determinata tenuto conto di ciascun documento del quale è rilasciata la copia. Conseguentemente, il numero di pagine sulla cui base va calcolato il diritto da applicare va considerato con riferimento al singolo atto.

Si può citare, ad esempio, il rilievo a pagina 760 relativa alla verifica ispettiva eseguita dal 15 gennaio al 8 marzo 2008 al Tribunale di Catania e alle sezioni distaccate allegata alla presente.

In tal senso pure la circolare n. 15 del 10/12/2013 esplicativa del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa che allego, pervenuta dalla cancelleria civile che l'avvocato invece non ritiene pertinente perché relativa al processo amministrativo, ma che si basa proprio sullo stesso DPR 115/02 sopra citato.

Nonostante ciò, a seguito di una veloce informativa telefonica con alcuni uffici tra cui alcune cancellerie civili della Cassazione e il locale Tribunale, mi risulta che sull'argomento vi sia parecchia confusione e difformità nell'agire.

Ritengo, pertanto, opportuno che la S.V. prenda in considerazione di segnalare al superiore Ministero la problematica in oggetto, affinché lo stesso dia precise disposizioni sull'argomento ai vari uffici d'Italia per un'uniforme interpretazione della normativa.

Il Dirigente Amministrativo
dr Francesco Musumeci

Studio Legale
Avv. Emiliano Carlo Maria Bordone
Catania, via Oliveto Scammacca n. 99/c
Siracusa, via Arsenale n. 44/46
Cell. 348 7453478 – Fax 0931 461875
bordoneemiliano@hotmail.it

N. 2932		20 FEB. 2015	
Seg. Part.	CO	Controlli	
Intervento	Intervento	Atto	
Fascicolo		Sottofascicolo	

ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Dott. Alfio Scuto

Il sottoscritto avv. Emiliano Carlo Maria Bordone del Foro di Catania espone quanto segue:

PREMESSO

- che lo scrivente ha richiesto all'Ufficio "rilascio copie" della Corte di Appello di Catania la copia con conformità all'originale di vari atti presenti all'interno di un fascicolo archiviato;
- **che l'Ufficio "rilascio copie" ha richiesto al sottoscritto il pagamento dei diritti per ogni singolo atto e non per il numero complessivo delle copie, attenendosi all'allegata circolare che riguarda il diritto di copie nel PROCESSO AMMINISTRATIVO e che nulla a che vedere con il Tribunale Ordinario;**
- che tutti gli Uffici di Cancelleria dei Tribunali ordinari, compresa la Corte Suprema di Cassazione, richiedono per il rilascio copie diritti per il numero complessivo delle pagine richieste dall'istante e non diritti per ogni singolo atto richiesto (ad esempio un marca da bollo per ogni singola comparsa di risposta in una causa dove sono costituiti 20 convenuti), così come constatato personalmente da questo scrivente anche conferendo con vari Ispettori di cancelleria;
- che, oltremodo, richiedere 400-500 euro circa di diritti di cancelleria per le copie di un fascicolo per un ricorso *ex lege* Pinto, appare, a modesto parere di questo scrivente, contrario alla *ratio* della stessa legge, che riconosce un risarcimento che va dai 500 euro ai 1.500 euro al massimo per ogni anno di giudizio successivo ai sei anni di c.d. giusto processo;
- che pertanto ad oggi, attenendosi l'Ufficio rilascio copie ad una Circolare che riguarda il processo amministrativo e che non riguarda affatto il Tribunale Ordinario, gli avvocati subiscono una grave ingiustizia a causa della evidente irregolarità della Cancelleria.

Per tutto quanto rappresentato, il sottoscritto avvocato


CHIEDE

all'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di poter impartire al suindicato Ufficio di
Cancelleria direttive volte a risolvere la problematica esposta.

Catania, 27.02.2015

Con Deferente Ossequio

avv. Emiliano Carlo Maria Bordone



Ufficio I

aggiornamento: 6 febbraio 2015

Via Arenula 70 - 00186 Roma
tel: +39 06 68852224
fax: +39 06 68897523
e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it

Direttore - Luigi Miraglia

- o [curriculum vitae](#)
- o dichiarazione prevista dall'art. 20 d.lgs. 39/2013 del 26 gennaio 2015 - Non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità

L'ufficio ha le seguenti competenze:

- o acquisizione, studio ed elaborazione del materiale attinente alla giustizia civile anche in funzione della predisposizione di progetti di interventi normativi, di pareri su proposte e disegni di legge e di schemi di risposta a interrogazioni parlamentari
- o esame delle questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti nel settore civile e nei relativi servizi di cancelleria, delle istanze, dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato Generale del Ministero
- o vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia, sulla gestione dei depositi giudiziari e sui corpi di reato
- o spese di giustizia straordinarie
- o servizio elettorale
- o procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario
- o proventi di cancelleria, tasse di bollo e di registro
- o gratuito patrocinio.



Corte Appello Catania

Da: Corte Appello Catania [ca.catania@giustizia.it]

Inviato: mercoledì 11 marzo 2015 10.32

A: MG - DAG - DGGC - Ufficio I (ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it)

Oggetto: Prot. n. 03335/U/2015 - Rilascio copie fascicoli civili - Modalità di conteggio delle copie rilasciate

Priorità: Alta

Allegati: Prot. 03335.pdf

Verifica: Destinatario

Letti

MG - DAG - DGGC - Ufficio I (ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it) Letto: 11/03/2015 11.51

Si trasmette copia della nota prot. n. 03335/U/2015, concernente l'argomento indicato in oggetto.

Data/Ora : 11-MAR-2015 10:28 MER
 Nome mod : SCX-563xFR Series
 Num serie apparecchio : Z68VBAABB00063T

N.	Nome/numero	Ora iniziale	Ora	Modal	Pagin	Result.
509	0668897523	11-03	10:27	00'54	ECM	005/005 OK



PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Catania, li 11 MAR 2015

Prot. n. 03335/0/2.1.11
 N. Prot. Prec. 2932/E/2.1.11
 Vs. Rif. N. /
 F. lo 2015
 S.F. lo /
 Allegato: 1

Al Ministero della Giustizia
 Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile
 Ufficio I

ROMA

Oggetto: *rilascio copie fascicoli civili - modalità di conteggio delle copie rilasciate.*

Presso questa Corte sono sorte contestazioni con taluni avvocati in ordine alle modalità di conteggio delle copie nel caso in cui oggetto del rilascio sia l'intero fascicolo processuale.

La questione è stata posta, in particolare, con riferimento al rilascio di copie da produrre in altri incoati giudizi per fascimento in base alla c.d. "legge Pinto". Questo ufficio rilascia le copie dell'intero fascicolo riscuotendo gli importi dovuti in base ad un conteggio effettuato atto per atto (citazione, costituzione, verbale di udienza, ecc.). Detti avvocati contestano tale principio ritenendo che oggetto della loro richiesta è il rilascio di copia dell'intero fascicolo e che il numero di pagine da considerare ai fini della corresponsione dei diritti di copia sia quello corrispondente al totale delle pagine di cui è composto il detto fascicolo.

Benché gli artt. 267 e 268 non specificino quale sia il criterio da utilizzare, le note della relazione tecnico-illustrativa al D.P.R. 115/02 riportano al "Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile" la specificazione che "dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che ... è stato aumentato il costo per l'attività di autenticazione ancorandolo in modo chiaro

AM/fr

ca.catania@giustizia.it

Da: "Ufficio I DG Giustizia Civile DAG" <ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it>
Data: martedì 12 maggio 2015 09:18
A: "Corte Appello Catania" <ca.catania@giustizia.it>
Allega: ATT00933.txt
Oggetto: Non letti: Prot. n. 03335/U/2015 - Rilascio copie fascicoli civili - Modalità di conteggio delle copie rilasciate

Il messaggio

A: MG - DAG - DGGC - Ufficio I
Oggetto: Prot. n. 03335/U/2015 - Rilascio copie fascicoli civili - Modalità di conteggio delle copie rilasciate
Inviato: 11/03/2015 11:31

è stato eliminato il giorno 12/05/2015 09:18.



M_DG.Tribunale di CALTAGIRONE - Prot. 01/09/2015.0001885.E

13/05/2015